



12.7.2010

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1119/2008, presentata da John Ashford, cittadino britannico, sull'incompatibilità della legge portoghese sull'insolvenza con le norme commerciali dell'UE

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla legge portoghese sull'insolvenza, ai sensi della quale il curatore fallimentare può annullare contratti stipulati nei due anni precedenti la procedura di insolvenza. Il firmatario rileva che questa situazione crea particolari difficoltà in relazione alle operazioni transfrontaliere di investitori stranieri e, poiché ritiene che la legge portoghese sia incompatibile con le norme commerciali dell'UE, chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 gennaio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione ricevuta il 25 settembre 2009.

"Il firmatario fa riferimento alla legge portoghese sull'insolvenza, ai sensi della quale il curatore fallimentare ha la facoltà di annullare contratti stipulati nei due anni precedenti la procedura di insolvenza.

La Commissione non può intraprendere alcuna azione nel caso di specie. In conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la Commissione non dispone di alcun potere generale per intervenire in casi che non presentano nessi con il diritto dell'Unione europea.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, si è pervenuti alla conclusione che il caso riguarda il diritto sostanziale nazionale."

#### **4. Risposta della Commissione** ricevuta il 12 luglio 2010.

"Il firmatario lamenta il fatto che la precedente risposta della Commissione non abbia indicato per quale ragione non esista alcun nesso con il diritto europeo, benché non sia equo affidarsi al diritto sostanziale portoghese nell'applicazione di un'insolvenza.

In virtù del trattato sul funzionamento dell'UE, la Commissione non dispone di alcun potere generale per intervenire in casi individuali relativi a problemi di amministrazione generale della giustizia, di inefficienza del sistema giudiziario e a questioni particolari quali descritte nella petizione, a meno che non si riscontri una violazione del diritto europeo.

L'attuale contesto del diritto dell'Unione non prevede alcuna norma europea che disciplini gli obblighi giuridici relativi a una clausola di recupero o al ricorso a testimonianze nelle procedure di insolvenza. Si tratta di questioni sostanziali, e gli aspetti procedurali dei casi di insolvenza rimangono di competenza degli Stati membri e sono pertanto disciplinati dal diritto nazionale.

Esiste un regolamento del Consiglio – il regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza – che fornisce norme di diritto internazionale privato per le procedure di insolvenza transfrontaliere. Il regolamento definisce modelli comuni per l'interazione tra regimi d'insolvenza diversi. Conformemente all'articolo 39 del regolamento, il creditore che ha la residenza abituale nell'Unione ha il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nell'Unione sul patrimonio del debitore. Alle procedure si applica tuttavia il diritto nazionale, vale a dire la legislazione in materia d'insolvenza dello Stato in cui esse sono state aperte o la legislazione dello Stato in cui è registrato il bene immobile. In virtù dell'articolo 4, il diritto dello Stato di apertura della procedura determina in particolare le disposizioni che disciplinano l'insinuazione, la verifica e l'ammissione dei crediti, il loro grado e i diritti dei creditori nonché la nullità degli atti.

Sulla base delle informazioni supplementari fornite dal firmatario non si può pertanto stabilire una possibile violazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio.

Inoltre, non è chiaro come si applicherebbe a questo caso l'articolo 63 del TFUE (ex articolo 56 del TCE), che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali. Di fatto, non esiste alcuna normativa dell'UE concernente l'acquisto di una proprietà privata se non a tempo parziale (direttiva 94/47/CE). I problemi relativi ai beni immobili devono essere esaminati nel quadro del diritto nazionale pertinente. Le autorità e i giudici nazionali possono esaminare i singoli casi.

In aggiunta, se il firmatario desidera ottenere una riparazione nel quadro della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dovrebbe rivolgersi direttamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il firmatario può, tuttavia, presentare ricorso dinanzi alla suddetta Corte solo dopo aver esaurito tutte le vie di ricorso interne disponibili nel paese avente giurisdizione, ed entro sei mesi dal momento in cui la decisione nazionale diventa definitiva.

In assenza di violazioni del diritto dell'Unione europea, la Commissione non ha facoltà di intervenire in questo caso."